



*Consorzio di Gestione
del Parco Regionale
CAMPO DEI FIORI*

**REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

legge 31.12.1996, n. 675



TITOLO I

Art. 1 **Oggetto**

Le norme di cui al presente titolo disciplinano il trattamento dei dati personali nelle banche dati organizzate, gestite o utilizzate dal Consorzio, in attuazione della legge 31.12.1996, n. 675 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 **Finalità**

Il Consorzio garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza e all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche e favorisce la trasmissione di dati e documenti tra le banche dati e gli archivi dell'Ente, degli enti locali territoriali e degli enti pubblici. Ciò anche al fine di semplificazione dell'azione amministrativa nonché di favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali del Consorzio nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia ed economicità sanciti dalla legislazione vigente.

La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici e telematici e attraverso reti di trasmissione dati ad alta velocità.

Ai fini del presente regolamento, per finalità istituzionali del Consorzio si intendono:

- le funzioni previste dalle leggi e dai regolamenti (in particolare dalla legge n. 127/1997 e dal D.P.R. n. 465/1997);
- le funzioni svolte per mezzo di intese, accordi e convenzioni.

Art. 3 **Definizioni di riferimento**

Nell'ambito del presente regolamento, per la definizione di banca dati, di trattamento, di dato personale, di titolare, di responsabile, di interessato, di comunicazione, di diffusione, di dato anonimo, di blocco e di Garante, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 1 – 2° comma della legge n.675/1996.

Art. 4 **Individuazione delle banche dati**

Le banche dati di cui all'art. 1 – 2° comma della legge n. 675/1996 gestite dal Consorzio, sono individuate, su proposta del Segretario, con presa d'atto del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario provvede annualmente alla verifica e all'aggiornamento dell'elenco delle banche dati gestite dal Consorzio.

In caso di intervenute modificazioni, il Segretario sottopone al Consiglio di Amministrazione il nuovo elenco ai fini della presa d'atto.

Art. 5 **Titolarietà e responsabilità delle banche dati**

Titolare del trattamento dei dati personali di cui al precedente art. 1 è il Consorzio di Gestione del Parco Regionale Campo dei Fiori.

Il Segretario è il responsabile preposto alla gestione a tutela dei dati personali nonché alla salvaguardia delle integrità e della sicurezza degli stessi.



Il responsabile in particolare:

- cura il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento dei dati;
- impartisce istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;
- procede alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati, attraverso controlli da eseguirsi periodicamente;
- è responsabile dei procedimenti di rettifica dei dati;
- cura la formazione agli interessati relativa al trattamento dei dati e alla loro comunicazione e diffusione;
- dispone motivatamente il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni del trattamento, dandone tempestiva comunicazione al titolare.

Art. 6 **Incaricati del trattamento**

Il responsabile del trattamento dei dati personali, d'intesa con il Presidente del Consorzio, procede alla individuazione, all'interno di ciascun settore organizzativo, degli incaricati, ossia delle persone autorizzate, nei vari uffici, a compiere le operazioni di trattamento dei dati, da svolgersi secondo le modalità di cui agli artt. 9 e 10 della legge n. 675/1996.

I compiti affidati agli incaricati devono essere specificati dal responsabile, che deve controllarne l'osservanza.

Gli incaricati al trattamento devono effettuare le operazioni di trattamento loro affidate attenendosi alle istruzioni ricevute e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Titolo II del presente regolamento.

Art. 7 **Trattamento dei dati**

I dati personali oggetto del trattamento devono essere:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati.

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e può essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati medesimi.

Le modalità di trattamento dei dati possono prevedere l'utilizzo di strumenti idonei a collegare i dati stessi a dati provenienti da altri soggetti.

Il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito delle attività del Consorzio può essere effettuato:

- da società o enti che per conto del Consorzio forniscono specifici servizi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Consorzio ovvero attività necessarie all'esecuzione di prestazioni e di servizi imposti da leggi o regolamenti;
- dai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria per lo svolgimento della attività loro affidate dal Consorzio;
- dai soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di regolamento.



Art. 11
Trattamento di dati particolari

Per il trattamento dei dati di cui agli artt. 22 (dati sensibili) e 24 (dati relativi ai provvedimenti di cui all'art. 686 del codice di procedura penale) della legge n. 675/1996, l'accesso per effettuare le operazioni di trattamento è determinato sulla base di autorizzazioni rilasciate, e revocate, dal Presidente e dal Segretario quale responsabile dell'attuazione del presente regolamento.

La sussistenza delle condizioni e dei presupposti che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni è verificata con cadenza annuale.

Nel caso di trattamento dati compiuto con gli elaborati evidenziato con l'art. 10, sono oggetto di autorizzazione anche gli strumenti che possono essere utilizzati per l'interconnessione mediante reti disponibili al pubblico. In tale caso è necessario individuare i singoli elaboratori attraverso i quali è possibile accedere per effettuare operazioni di trattamento.

L'autorizzazione all'accesso deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di trattamento o di manutenzione.

La validità delle richieste di accesso ai dati personali è verificata prima di consentire l'accesso stesso.

Non è consentita l'utilizzazione di un medesimo codice identificativo personale per accedere contemporaneamente alla stessa applicazione da diverse stazioni di lavoro.

Quanto indicato nei precedenti commi non si applica al trattamento dei dati personali di cui è consentita la diffusione.

Art. 12
Documento programmatico delle sicurezza

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 318/1999, il Segretario predisponde, con cadenza annuale un documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge n.675/1996.


Il documento, sulla base dell'analisi dei rischi, della distribuzione dei compiti e delle responsabilità interne alla struttura, definisce:

- i criteri tecnici e organizzativi per la protezione delle aree e dei locali interessati dalle misure di sicurezza autorizzate ai locali medesimi;
- i criteri e le procedure per assicurare l'integrità dei dati;
- i criteri e le procedure per la sicurezza della trasmissione dei dati, ivi compresi quelli per le restrizioni di accesso per via telematica;
- l'elaborazione di un piano di formazione per rendere edotti gli incaricati del trattamento dei rischi individuati e dei modi per prevenire danni.

Art. 13
Trattamento dati non effettuato con elaboratori

Nel caso di trattamento di dati personali effettuato con strumenti diversi da quelli citati negli artt. 9 e 10, sono osservate le seguenti modalità:

- il Segretario, nel designare gli incaricati del trattamento per iscritto e nell'impartire le istruzioni ai sensi degli artt. 8 – 5° comma e 19 della legge n.675/1996, prescrive che gli incaricati abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati;
- gli atti e i documenti contenenti i dati devono essere conservati in archivi ad accesso selezionato e, se affidati agli incaricati del trattamento, devono essere da questi ultimi conservati e restituiti al termine delle operazioni affidate.



Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il soggetto che effettua il trattamento dati è tenuto a osservare gli obblighi e le misure di sicurezza previsti dalla legge n. 675/1996 e dal D.P.R. 28.07.1999 n. 318.

Art. 8
Dati sensibili

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 9 del D.Lgs.vo 11.05.1999 n. 135, l'attività istituzionale svolta dal Consorzio è di rilevante interesse pubblico.

In ottemperanza all'art. 22 – comma 3 bis, della legge 31.12.1996 n. 675, introdotto dal D.Lgs.vo 11.05.1999 n. 135, il Consorzio, su proposta del Segretario identifica e rende pubblici, mediante deliberazione di Consiglio di Amministrazione, i tipi di operazioni relative ai dati sensibili indicati nell'art. 22 – 1° comma, della legge n. 675/1996, per le quali è ammesso il trattamento.

Le deliberazioni di cui al precedente comma sono adottate entro trenta giorni dalla data di esecutività del presente regolamento e aggiornate con cadenza annuale.

TITOLO II
MISURE DI SICUREZZA

Art. 9
Trattamento mediante elaboratori non accessibili

Nel caso in cui il trattamento dei dati personali venga effettuato mediante elaboratori non accessibili da altri elaboratori o terminali, devono in ogni caso essere adottate, anteriormente all'inizio del trattamento, le seguenti misure di sicurezza:

- prevedere una parola chiave per l'accesso ai dati, fornirla agli incaricati e, ove tecnicamente possibile in relazione alle caratteristiche dell'elaboratore, consentirne la sostituzione previa comunicazione al responsabile di cui al precedente art. 5 – 2° comma;
- individuare per iscritto, quando vi è più di un incaricato del trattamento e sono in uso più parole chiave, i soggetti preposti alla loro custodia o che hanno accesso a informazioni che concernano le medesime.

Art. 10
Trattamento mediante elaboratori accessibili

Nell'ipotesi in cui il trattamento dei dati venga effettuato tramite elaboratori accessibili mediante una rete di telecomunicazioni disponibili al pubblico, in aggiunta a quanto previsto nell'articolo precedente, saranno adottate le seguenti misure:

- a) a ciascun ente o incaricato del trattamento deve essere attribuito un codice identificativo personale per l'utilizzazione del personale; uno stesso codice non può, neppure in tempi diversi, essere assegnato a persone diverse;
- b) i codici identificativi personali devono essere assegnati e gestiti in modo che ne sia prevista la disattivazione in caso di perdita della qualità che consentiva l'accesso all'elaboratore o di mancato utilizzo dei medesimi per un periodo superiore ai sei mesi;
- c) gli elaboratori devono essere protetti contro il rischio di intrusione a opera di programmi di cui all'art. 615 – quinquies – del codice penale, mediante idonei programmi la cui efficacia e aggiornamento sono verificati con cadenza almeno semestrale.

Le disposizioni di cui al precedente comma, lettera a) e b), non si applicano ai trattamenti dei dati personali di cui è consentita la diffusione.



Nel caso di trattamento di dati di cui agli artt. 22 e 24 della legge n.675/1996, oltre a quanto previsto dal 1° comma, bisogna attenersi alle seguenti modalità:

- se affidati agli incaricati del trattamento, gli atti e documenti contenenti i dati sono conservati, sino alla restituzione, in contenitori muniti di serratura;
- l'accesso agli archivi deve essere controllato e devono essere identificati e registrati i soggetti che vi vengono ammessi dopo l'orario di chiusura degli archivi stessi.

Art. 14

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, dalla legge 31.12.1996 n. 675, dei D.Lgs.vo 09.05.1997 n. 113 e 28.07.1997 n. 255, del D.Lgs.vo 11.05.1999 n. 135 e del D.P.R. 28.07.1999 n. 318.

Art. 15

Norma finale

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione da parte dell'Assemblea consortile.

Sarà pubblicato all'albo pretorio per un periodo non inferiore a trenta giorni.

***** ○○○○ *****